

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA
SEZIONE STACCATA DI PARMA, n. 22
n. 114/22/07

Pres. Parmeggiani, rel. Albertini – Consorzio della bonifica Bacini Tidone Trebbia (avv. Nascetti, Filippo, Capponi) c. Cavalli e altra (avv. Marchesi e Barigazzi) (1)

Il pagamento dei contributi non comporta per sé solo acquiescenza ancorché avvenuto “senza formulare riserva o doglianza alcuna”. (2)

Per l'individuazione delle opere di bonifica occorre fare riferimento all'art. 1 del testo unico sulla bonifica integrale approvato con R.D. 13.2.1933 n. 215, tuttora in vigore, che costituisce la legge fondamentale della materia, l'unica che regola la contribuenza. (3)

Senza negare utilità a opere non di bonifica realizzate dal Consorzio, anziché dalla Regione, e pur senza denegare che il Consorzio, nell'ambito della cooperazione fra Enti pubblici e/o in virtù di particolari disposizioni di legge regionale, possa realizzare opere di competenza degli Enti autarchici territoriali, quale è appunto la Regione, deve nondimeno evidenziarsi che, trattandosi di opere che non sono di bonifica, il relativo costo deve gravare sulla fiscalità generale e non già su singoli contribuenti proprietari di immobili compresi nel territorio del Consorzio. (4)

(1) Identiche alla presente risultano le sentenze n. 115/22/07 (stesse parti e difensori) e n. 16/22/07 (stessi difensori, stesso Consorzio appellante, convenuta: Biselli Ghelfi)

(2) Correttamente il giudice riconosce che non costituisce acquiescenza l'aver provveduto al pagamento di un contributo di bonifica e quindi la possibilità di chiedere il rimborso di quanto versato.

(3) (4) Importante principio che statuisce la riconduzione della facoltà impositiva dei Consorzi nei rigorosi limiti delle opere di bonifica quali definite dalla legge quadro del settore, la cosiddetta legge Serpieri (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215). Ferma restando la possibilità che il Consorzio proceda ad effettuare lavori fuori dalle previsioni del r.d. n. 215/33, è negata la potestà impositiva conseguente a tali lavori, che debbono gravare sulla “fiscalità generale” e non sui consorziati. Pertanto deve provvedere la Regione (o, se del caso, altro Ente) a finanziare il Consorzio, non facultato a gravare sui propri contribuenti per oneri non di propria rigorosa competenza ex legge Serpieri. Il principio così statuito annulla la pretese dei Consorzi in nome di secondi, terzi e ulteriori “tempi” della bonifica, di sviluppi delle proprie competenze, di ampliamento del concetto medesimo di bonifica. Non si nega che tali eventi sussistano; si nega, però, che la loro realizzazione sia addossata ai consorziati.

Fatto – I Signori Cavalli Vincenzo e Maestri Giovanna, proprietari di immobili siti in Agazzano (PC), dopo avere versato per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 contributi per “Consorzio di

bonifica e Miglioramento Fondiario” al Consorzio della Bonifica Bacini Tidone Trebbia, presentavano istanza di rimborso delle somme versate ritenendo non dovuto il pagamento delle stesse.

A fronte della reiezione del rimborso comunicata dal Consorzio con nota Prot. n. 5098 del 02.09.2004, i Signori Cavalli e Maestri proponevano ricorso in data 13 novembre 2004 alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza per ottenere l'annullamento del provvedimento reiettivo, negando la debenza dei contributi consortili relativamente ai detti immobili, e richiedendo – all'occorrenza – la disapplicazione della disposizione contenuta a pag. 97 del vigente piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile (approvato con deliberazione del Commissario regionale del Consorzio n. 37 del 18.02.1998).

Il Consorzio si costituiva nei giudizi con atto del 13 gennaio 2005 nel quale eccepiva, in via preliminare, l'acquiescenza dei contribuenti avendo essi pagato – senza riserva alcuna – gli avvisi di pagamento recapitati, e l'inammissibilità dei ricorsi siccome tardivi in quanto proposti dopo la decadenza biennale di cui all'art. 21, 2° comma D. Lgs. 546/92.

Nel merito il Consorzio deduceva l'infondatezza dei ricorsi, da un lato sottolineando l'inconferenza del richiamo all'art. 23, lett. 1) del vigente statuto consortile, dall'altro deducendo la sussistenza dei presupposti legittimanti l'imposizione contributiva.

La Commissione Tributaria Provinciale, assunti i ricorsi in decisione, accoglieva i ricorsi dei contribuenti, compensando le spese di giudizio. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello il Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia.

Diritto – Quale primo motivo di gravame il Consorzio ripropone le eccezioni pregiudiziali già svolte in prime cure, nuovamente deducendo la inammissibilità della istanza di rimborso per intervenuta acquiescenza del contribuente e per tardiva proposizione, censurando inoltre la sentenza impugnata per totale difetto di motivazione sul punto.

Osserva questa Commissione che in effetti la Commissione Tributaria Provinciale ha totalmente ignorato le dette eccezioni preliminari del Consorzio, e dunque sul punto la sentenza impugnata è oggettivamente carente e la motivazione deve essere opportunamente integrata. Peraltro le eccezioni pregiudiziali proposte dal Consorzio sono prive di fondamento.

Il pagamento dei contributi non comporta per sé solo acquiescenza ancorché avvenuto *“senza formulare riserva o doglianza alcuna”*.

Come suo diritto, il contribuente ha successivamente chiesto il rimborso, e lo ha fatto nel termine di legge, che va individuato nel termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 DPR 602/1973, come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione in sentenza 17 marzo 2006 n. 5983.

Con il secondo motivo d'appello il Consorzio censura l'impugnata sentenza, deducendone l'erroneità, per non avere la stessa considerato il beneficio che deriverebbe all'immobile del contribuente dall'attività di bonifica e per la omessa valutazione della legittimità delle disposizioni di cui alle pagine 10 e 97 del vigente piano di classifica.

Anche tale doglianza sollevata in punto di merito dal Consorzio appellante non è fondata.

Invero, al di là delle sintetiche argomentazioni rese in sentenza dai Giudici di prime cure, nel caso che ci occupa il beneficio derivante ai consorziati appare meramente potenziale e non può legittimare la pretesa impositiva del Consorzio.

Il problema all'esame di questa Commissione, come già di quella di primo grado, è quello di stabilire se nel territorio ove è situato l'immobile degli appellati vi siano o meno opere di bonifica che legittimino l'imposizione.

Per l'individuazione delle opere di bonifica occorre fare riferimento all'art. 1 del testo unico sulla bonifica integrale approvato con R.D. 13.2.1933 n. 215, tuttora in vigore, che costituisce la legge fondamentale della materia, l'unica che regola la contribuenza.

Secondo tale norma le opere di bonifica sono solo *“quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui cadono laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo”*.

Orbene, nessuna di tali opere il Consorzio risulta aver realizzato nel caso di specie.

Infatti, le opere *“per il contenimento di un movimento franoso”* in località Castano del Comune di Agazzano sono opere pubbliche di competenza della Regione, Servizio Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali, e, come tali, avrebbero dovuto essere realizzate dalla predetta Amministrazione e non già dal Consorzio, come invece è stato fatto.

Pur senza negare utilità a dette opere – non di bonifica – realizzate dal Consorzio, anziché dalla Regione, e pur senza denegare che il Consorzio, nell'ambito della cooperazione fra Enti pubblici e/o in virtù di particolari disposizioni di legge regionale, possa realizzare opere di competenza degli Enti autarchici territoriali, quale è appunto la Regione, deve nondimeno evidenziarsi che, trattandosi di opere che non sono di bonifica, il relativo costo deve gravare sulla fiscalità generale e non già su singoli contribuenti proprietari di immobili compresi nel territorio del Consorzio.

Quanto sopra non senza ulteriormente considerare che, quand'anche si trattasse di opere di bonifica – il che non è per le ragioni suesposte – non sarebbe comunque dimostrato che dette opere apportino all'immobile degli appellati quel beneficio diretto, specifico, concreto e incrementativo del valore dell'immobile, il solo che, secondo la Cassazione, può giustificare l'imposizione consortile (Cass. Civ. Sez. Un. 23.5.1996/14.10.1996 n. 8960 nonché Cass. Civ. Sez. Un. 23.5.1996/14.10.1996, n. 8957).

Il giudizio, favorevole al contribuente, espresso in tal senso dalla Commissione Provinciale appare immune da vizi logici e pienamente condivisibile, e viene pertanto confermato con conseguente reiezione dell'appello proposto dall'Ufficio.

Ragioni di equità e la scarsa chiarezza del contesto normativo inducono peraltro a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.